

SERVIZIO DI RITIRO E TRATTAMENTO NECESSARI AL RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI NON SELEZIONATI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA EFFETTUATA SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI NAPOLI.

## Capitolato Speciale di Appalto

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE .....	3
ART. 3 - CARATTERI DEL SERVIZIO .....	3
ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE .....	4
ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 6 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	5
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	7
ART. 8 - CAUZIONI .....	8
ART. 9 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE .....	10
ART. 10 - AVVALIMENTO .....	11
ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO .....	11
ART. 12 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	12
ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA .....	13
ART. 14 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA .....	13
ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	13
15.1 Esecuzione del Servizio .....	14
15.2 Autorizzazioni .....	14
15.3 Personale .....	14
15.4 Luogo del prelievo rifiuti ingombranti .....	14
15.5 Nolo a caldo attrezzature .....	14
ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA .....	15
ART. 17 - REVISIONE PREZZI .....	16
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO .....	16
ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA .....	16
ART. 20 - PENALITÀ .....	17
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	17
ART. 22 - SUBAPPALTO .....	18
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO .....	18
23.1 Risoluzione .....	18
23.2 Recesso .....	19
ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE .....	19
ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE .....	19

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto il ritiro, selezione, trattamento finale necessario alla valorizzazione del rifiuto e smaltimento finale dei sovvalli, dei RIFIUTI INGOMBRANTI NON SELEZIONATI provenienti dall'attività di raccolta effettuata sul territorio della città di Napoli dall'ASIA – NAPOLI S.p.A.

I rifiuti oggetto del servizio sono indicati in forma esemplificata nell'art. 2 del disciplinare tecnico. Sono esclusi frigoriferi e congelatori domestici (codice CER.20.01.23\*) e pneumatici (codice CER 16.01.03).

## ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE

Il servizio oggetto dell'appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato. L'impresa aggiudicataria, con la presentazione dell'offerta economica, si obbliga ad assicurare l'avvio del servizio di cui al presente appalto entro sette giorni dalla data di stipula del contratto.

La durata presumibile dell'appalto è di 24 mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio che sarà fissata da apposito verbale con possibilità di recesso da parte di ASIA - Napoli con preavviso di 30 giorni.

Qualora allo scadere del predetto termine, per ciascun lotto il quantitativo di cui al successivo art. 4 non risultasse esaurito, sarà facoltà dell'ASIA richiedere l'estensione del contratto fino al raggiungimento del predetto quantitativo ma comunque non oltre un periodo di ulteriori sei mesi.

L'Amministratore Delegato dell'ASIA, si riserva, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

L'ASIA si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una variazione del servizio nei limiti +/- 20% dell'importo contrattuale.

## ART. 3 - CARATTERI DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità a quanto analiticamente indicato nell'allegato "Disciplinare Tecnico"

#### ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

Il quantitativo stimato del rifiuto da trattare nel periodo indicato nel precedente art. 2, è suddiviso in 3 Lotti identici, ammontanti ciascuno a

18.000 t

di cui 12.000 t per il servizio base (24 mesi) e 6.000 t per il servizio opzionale (ulteriori 12 mesi).

Resta sin d'ora inteso che verranno riconosciute solo le prestazioni effettivamente eseguite.

#### ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il prezzo posto a base di gara è di Euro 85,00/t (Euro ottantacinque/00) oltre IVA per il ritiro, trattamento necessario per il recupero dei RIFIUTI INGOMBRANTI NON SELEZIONATI comprensivo di eventuali ulteriori oneri. Il prezzo sopraindicato è comprensivo di tutti gli oneri inerenti il caricamento, trasporto dalle piattaforme di raccolta dell'ASIA – Napoli ai siti di trattamento e/o di recupero della Ditta aggiudicataria e/o delle ditte cessionarie delle MPS nonché del nolo, per ciascun lotto, di n. 6 cassoni scarrabili da 30 mc. necessari per l'esecuzione del servizio nonché di ogni eventuale altro onere connesso all'esecuzione dell'appalto.

Tale prezzo è così composto:

- Euro 70,00/t oltre IVA per il recupero ed eventuale smaltimento delle parti non recuperabili
- Euro 15,00/t oltre IVA per il ritiro, il trasporto ed il nolo di n. 6 cassoni .

L'importo totale presunto di ciascun lotto è di Euro 1.530.000,00 oltre IVA, di cui € 1.020.000,00 oltre IVA per il servizio di 24 mesi ed € 510.000 oltre IVA per l'opzione di cui al precedente art. 2.

L'importo totale presunto dell'appalto, comprensivo dell'opzione, è di € 4.590.000,00 oltre IVA di cui € 3.060.000,00 oltre IVA per il servizio di 24 mesi ed € 1.530.000,00 oltre IVA per l'opzione di cui al precedente art. 2.

## ART. 6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA. n. 232 del 26/02/2007 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà, per ciascun lotto, in presenza di almeno due offerte valide.

Ciascuna Impresa concorrente potrà presentare offerta anche per tutti i lotti, tuttavia potrà risultare aggiudicataria al massimo di due lotti. Nel caso in cui una stessa impresa concorrente abbia offerto il massimo ribasso in più lotti, l'ASIA si riserva di aggiudicarle quei lotti, per il quale l'Impresa abbia presentato offerta, che, garantendo l'assegnazione del maggior numero di lotti, facciano risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui all'art. 7 del presente capitolato. Nella medesima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Alle imprese sorteggiate verrà chiesto di comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria, indicati nel punto III.2.2 del bando di gara mediante la presentazione dei bilanci degli esercizi relativi al triennio 2004/2006. L'ASIA procederà altresì al sopralluogo degli impianti di cui al punto III.2.3 del Bando di gara verificando la corrispondenza con quanto dichiarato in sede di gara ed il reale possesso dei requisiti minimi richiesti dal Bando. Qualora uno o più concorrenti non dovessero fornire tali prove o queste ultime non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione contenuta nella "Busta A", ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/06.

Compiuta tale verifica e trasmessi i relativi esiti alla Commissione di Gara, la Commissione stessa, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'[art. 7](#) del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, per ciascun lotto, la graduatoria delle offerte con l'indicazione delle imprese provvisoriamente aggiudicatarie. Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione di uno o più lotti, il Presidente della Commissione di gara

disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

Per ogni singolo lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

Contestualmente alla verifica della potenziale anomalia delle offerte e/o della loro congruità, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano compresi tra i soggetti sorteggiati nella prima seduta pubblica, la produzione della documentazione di cui all'art. 48 D. Lgs. 163/06, che dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria delle offerte. Qualora essi non forniscano le suindicate prove o non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione costituente l'intera offerta, ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. su richiamato. Inoltre ASIA provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed ad una eventuale nuova aggiudicazione.

L'ASIA. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

## ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all’A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l’intestazione dell’Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “GARA N. 120/DA/2007 SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI – LOTTO/I N. \_\_\_\_\_ ( indicare quale/i)”. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall’Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B”.

La Busta “A”, recante la dicitura “GARA N. 120/DA/2007 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) n. 2 dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. c) del bando di gara;
- c) tutta la documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara;
- d) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante;
- e) garanzia a corredo dell’offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 8 del presente CSA.

La Busta “B” contenente la sola offerta economica, recante la dicitura “GARA N. 120/DA/2007 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. \_\_\_\_\_ (indicare quale)”. Si dovranno utilizzare tante buste di offerta economica per quanti lotti s’intende partecipare. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA indicando il ribasso che l’Impresa partecipante intende praticare sul prezzo unitario di € 85/t. oltre IVA da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’ASIA.

L’offerta economica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06, deve contenere, pena l’esclusione gli elementi costitutivi dell’offerta per la determinazione del costo del servizio. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica.

Nelle ipotesi in cui l’offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione del servizio;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "B" le relative giustificazioni.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

## ART. 8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto. In caso di partecipazione a due o tre lotti la cauzione dovrà essere pari al 2% della somma dei valori posti a base di gara di due lotti. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e su richiesta di ASIA nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la cd. cauzione definitiva, sotto forma esclusivamente di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) sotto forma esclusivamente di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione – riferito al servizio per 24 mesi - avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 16. L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
- b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la clausola di rinuncia al termine di cui al primo comma dell'art 1957 cc;
- d) la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc, comma 2;

- e) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

## ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), c) d), ed e), nonché III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettere a), b), dovranno essere posseduti dalle imprese componenti l'ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento temporaneo; i requisiti di cui al punto III.2.3 del bando di gara, dovranno essere posseduti, dall'ATI nel suo complesso; il requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) dovrà essere posseduto almeno dall'impresa che concretamente effettuerà il trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l'ATI.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui

all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

## ART. 10 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

## ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 6 del presente CSA.

Entro 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art.8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
- b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 19 del presente CSA;
- c) certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS/INAIL;
- d) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- e) modello "Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro", debitamente compilato e sottoscritto in segno di accettazione. In caso di avvalimento o subappalto, tale documento dovrà essere sottoscritto anche dalla impresa ausiliaria o subappaltatrice;
- f) il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 626/94 e dell'art. 7 del Disciplinare Tecnico;
- g) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al Bando di gara.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

## ART. 12 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Avolio G. per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. Amitrano per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 13.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18, al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d'appalto. Il RP, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come da CSA.

#### ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

Anche ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare Tecnico, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email.

Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Il personale che opera alle dipendenze della impresa riceverà ed è tenuto ad osservare esclusivamente le disposizioni impartite dal responsabile in argomento. Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all'espletamento del servizio, senza aver ricevuto alcuna comunicazione in merito, procederà a formale contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al successivo art. 20. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del procedimento o da persona da questi delegata. Il personale dell'impresa aggiudicataria impiegato nell'appalto non sarà obbligato ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse.

#### ART. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nelle relazioni con l'ASIA l'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di cui ai punti 4, 6 e 7 del Disciplinare Tecnico.

#### ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative:



ISO 9001 - Cert. n.2851/0



### 15.1 Esecuzione del Servizio

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico allegato al presente CSA.

### 15.2 Autorizzazioni

Le autorizzazioni idonee per tutte le fasi del servizio in relazione ai rifiuti oggetto del presente appalto dovranno sussistere ed essere comprovate per tutta la sua durata.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a mettere a disposizione le autorizzazioni relative e dare immediata comunicazione all'ASIA della sospensione o della revoca di tali autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti; verificandosi tale evenienza, l'ASIA avrà facoltà di recesso immediato dal Contratto senza diritto per l'impresa aggiudicataria ad alcun indennizzo e, ove la sospensione o revoca fosse determinata da fatto o da colpa dell'impresa aggiudicataria di addebitare i danni conseguenti alla stessa.

L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere ad ASIA le eventuali variazioni normative in materia di trasporto, stoccaggio e smaltimento finale (delle parti non recuperabili) del rifiuto oggetto del presente appalto.

### 15.3 Personale

L'Impresa s'impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e smi.

### 15.4 Luogo del prelievo rifiuti ingombranti

Piattaforme di raccolta dell'ASIA site nel territorio del Comune di Napoli e/o della Provincia di Napoli.

E' fatto obbligo all'offerente di effettuare sopralluogo presso piattaforme di raccolta aziendali interessati al fine di prendere visione dell'esatta natura dei rifiuti.

### 15.5 Nolo a caldo attrezzature

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, su comunicazione dell'ASIA, entro le 48 ore successive all'inoltro della richiesta, ai prezzi riportati nell'Allegato n.1 scontati del ribasso offerto in sede di gara, almeno due delle seguenti tipologie di automezzi / attrezzature di proprietà o nella propria disponibilità :

§ N.1 miniescavatore gommato con operatore;

§ N.1 miniescavatore gommato con operatore e operaio al seguito;

§ N.1 mini pala meccanica del tipo "BOB-CAT", dotato di pinze di serraggio, con operatore – la fornitura s'intende comprensiva di automezzo per la movimentazione della mini pala;

§ N.1 mini pala meccanica del tipo "BOB-CAT", dotato di pinze di serraggio, con operatore e operaio al seguito – la fornitura s'intende comprensiva di automezzo per la movimentazione della mini pala;

§ N.1 autocarro da cava/cantiere con autista

## ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Il corrispettivo del servizio è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo unitario di riferimento (€ 85,00/t) al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario. Esso è comprensivo delle prestazioni di:

- trasporto dalle piattaforme di raccolta dell'ASIA ai siti di pre-trattamento, trattamento e/o di recupero dell'impresa aggiudicataria,
- ritiro, pre-trattamento, trattamento finale, valorizzazione e smaltimento finale delle parti non recuperabili dei rifiuti ingombranti,
- nolo di n. 6 cassoni scarrabili da 30 mc. necessari per l'esecuzione del servizio
- ogni eventuale altro onere connesso all'esecuzione dell'appalto

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed i pezzi trasportati, il certificato di avvenuto smaltimento dei pezzi ritirati con l'indicazione del numero e della bolla di appartenenza ed in particolare previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs. 152/06. Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente da questa autorizzati. I pagamenti verranno effettuati con accredito in conto corrente postale o bancario intestato all'impresa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta

esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

#### ART. 17 - REVISIONE PREZZI

A partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

Alla scadenza del 24 mese l'ASIA provvederà, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 del presente CSA, ad un ulteriore adeguamento.

#### ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, in qualunque momento, agli impianti o i siti di stoccaggio, pre-trattamento e trattamento finale dell'impresa, tanto durante il perfezionamento della gara quanto durante il periodo dell'appalto. A tale scopo l'impresa aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico - logistica.

#### ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere

vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 5.165.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

#### ART. 20 - PENALITÀ

L'ASIA applicherà per le ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio, sia in caso di ritiro a cura dell'impresa aggiudicataria che di consegna da parte dell'ASIA secondo le modalità previste nell'allegato Disciplinare Tecnico una penale giornaliera come di seguito indicato:

- Euro 260,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato nella comunicazione di cui all'art.4-c del Disciplinare Tecnico e fino al 5° giorno;
- Euro 520,00 per ogni giorno di ritardo dal 6° al 10°.

A partire dall'undicesimo giorno di ritardo l'ASIA, oltre ad applicare le penali di cui al punto precedente, potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza della impresa appaltatrice, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

#### ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto

qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 23.1 del presente CSA.

## ART. 22 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 23.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dall'ASIA;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti);
- e) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- f) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore (per abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore);
- g) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- h) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.

- i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### 23.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

### ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



ISO 9001 - Cert. n.2851/0



Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: Art. 1 (*Oggetto dell'appalto*); Art. 2 (*Durata del contratto ... - opione*); Art. 3 (*Caratteri del servizio*); Art. 4 (*Quantitativo di materiale da trattare*); Art. 5 (*Importo dell'appalto*); Art. 8 (*Cauzioni*); Art. 9 (*Raggruppamenti di imprese*); Art. 10 (*Avvalimento*); Art. 11 (*Obblighi derivanti dall'aggiudicazione e stipula contratto*); Art. 14 (*Obblighi dell'appaltatore*); Art. 15 (*Modalità di esecuzione del servizio*); Art. 16 (*Corrispettivo dell'appalto e vincolo cauzione*); Art. 17 (*Revisione dei prezzi*); Art. 19 (*copertura assicurativa*); Art. 20 (*Penalità*); Art. 21 (*Cessione credito e contratto*); Art. 22 (*Subappalto*); Art. 23 (*Risoluzione e recesso*); Art. 24 (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---